



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2024 n.196

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 19, comma 1, lettera c), comma 7 e comma 8 nonché l'articolo 22, comma 2 della Legge 31 luglio 2009 n.108;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 27 novembre 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato detta norme transitorie sulla dirigenza pubblica nelle more della complessiva revisione della normativa di settore, allo scopo di:
 - a) novellare la normativa in materia di valutazione dell'azione amministrativo – gestionale della dirigenza pubblica, al fine di consentire una maggiore flessibilità nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali nel Settore Pubblico Allargato, analogamente a quanto già previsto per la dirigenza medica dall'articolo 7, comma 4 e dall'articolo 13, comma 3 del Decreto Delegato 15 settembre 2022 n.131;
 - b) valorizzare l'alta professionalità dei dipendenti pubblici che abbiano maturato lunga esperienza dirigenziale e non possano essere ulteriormente rinnovati nella medesima posizione in ragione del raggiungimento del termine massimo stabilito dalla normativa in materia di durata continuativa degli incarichi dirigenziali soggetti all'obbligo di rotazione;
 - c) consentire la prosecuzione temporanea di incarichi dirigenziali apicali in pendenza di processi di modifica e riorganizzazione di Unità Organizzative (UO), Aziende Autonome di Stato, Enti Pubblici ed organi amministrativi apicali;
 - d) allineare la retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale dell'UO Ufficio Segreteria Istituzionale all'implementazione delle funzioni in capo a detta UO effettuata tramite il Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.10.

Art. 2 *(Modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94)*

1. Il comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94 è così sostituito:

“5. Fatto salvo quanto indicato al comma 8 per i dirigenti con vecchio regime retributivo, in caso di valutazione finale positiva il Congresso di Stato dispone:

- a) il rinnovo dell’incarico e dell’assegnazione già attribuiti;
- b) qualora siano vacanti posizioni dirigenziali a parametro ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche, il conferimento di altro incarico di pari o maggiore rilievo gestionale ed economico;
- c) il conferimento di incarico anche di rilievo gestionale ed economico inferiore alla presenza delle seguenti condizioni:
 - 1) qualora sussista il consenso del Dirigente interessato;
 - 2) qualora il Dirigente interessato rientri fra coloro che sono indicati all’articolo 1, commi 6 e 7 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche e non possa essere ulteriormente rinnovato nella medesima posizione in ragione del raggiungimento del termine massimo stabilito dalla normativa in materia di durata continuativa degli incarichi dirigenziali soggetti all’obbligo di rotazione.”.

2. Dopo il comma 5, dell’articolo 7 del Decreto Delegato n.94/2021, così come novellato dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai Direttori di Dipartimento in ragione del regime speciale loro applicabile ai sensi dell’articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n.188/2011.”.

Art. 3

(Retribuzione per distacco amministrativo)

1. In via transitoria e nelle more della complessiva revisione della normativa sulla dirigenza pubblica, il distacco amministrativo presso le Segreterie di Stato può essere disposto in favore di ex dirigenti che abbiano, con positiva valutazione, coperto posizioni dirigenziali mediante contratti a tempo determinato e che, stanti le vigenti disposizioni in materia di durata massima continuativa degli incarichi dirigenziali soggetti all’obbligo di rotazione, non siano più rinnovabili né possano essere nominati ed assegnati su altra posizione dirigenziale a mente dell’articolo 7, comma 5, lettera c), numero 2) del Decreto Delegato n.94/2021 e successive modifiche.

2. Ad essi è applicato, per l’intera durata del distacco, il trattamento economico previsto dall’articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n.21/2013, esclusivamente nel caso in cui il distacco amministrativo sia disposto senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico dirigenziale.

3. La disposizione transitoria di cui al presente articolo si applica unicamente in favore di dipendenti in organico in altra qualifica o inquadrati, ai sensi dell’articolo 69 della Legge n.188/2011, a tempo indeterminato in un PDR nel Settore Pubblico Allargato.

Art. 4

(Modifica all’articolo 76 della Legge n.188/2011)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 76 della Legge n.188/2011 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis. Qualora siano pendenti processi di modifica e riorganizzazione di Unità Organizzative (UO), Aziende Autonome di Stato, Enti Pubblici ed organi amministrativi apicali le cui posizioni dirigenziali siano soggette all’obbligo di rotazione il periodo massimo di nove anni stabilito nei predetti commi può essere prorogato di un ulteriore anno.”.

Art. 5

(Norme relative alla posizione dirigenziale dell'UO Ufficio Segreteria Istituzionale)

1. In ragione della progressiva implementazione sia dell'entità che della complessità delle funzioni dell'UO, ed in coerenza con le modifiche apportate alle funzioni dell'UO con Decreto Delegato n.10/2022, la riga della tabella di cui all'Allegato n.1 del Decreto Delegato n.21/2013 e successive modifiche relativa all'UO Ufficio Segreteria Istituzionale è variata, in linea con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5 del medesimo decreto delegato, prevedendo il Parametro 3 anziché il Parametro 2.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi